

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

(NAPOLITANO)

e dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della sanità

(BINDI)

e col Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60,
recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale
afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dei gravi disordini verificatisi in Albania nelle settimane scorse, si è venuto a determinare nel nostro Paese un afflusso sempre crescente di cittadini albanesi che sono sbarcati numerosi sulle coste pugliesi, creando una situazione di difficoltà non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.

Il Governo è tenuto, quindi, nella determinazione di ricorrere ad una iniziativa legislativa d'urgenza che tiene conto dell'esperienza già maturata a proposito degli sfollati della ex Jugoslavia.

Il provvedimento ripropone, perciò, talune peculiari previsioni contenute nel decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, tenendo comunque presenti le specifiche problematiche connesse all'entità del nuovo fenomeno migratorio e alle ragioni dell'esodo della popolazione albanese.

A tal fine il decreto-legge, in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, prevede misure di protezione temporanea nei confronti dei soggetti maggiormente esposti a grave pericolo per l'incolumità personale in relazione agli eventi in atto nelle zone di provenienza, assicurando i necessari interventi di soccorso, assistenza e di sistemazione alloggiativa limitatamente al periodo della loro permanenza sul territorio italiano.

L'iniziativa contiene al tempo stesso apposite disposizioni volte ad evitare la permanenza in Italia di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza pubblica anche in relazione alla commissione di gravi reati che destano particolare allarme sociale.

In particolare l'articolo 1 stabilisce che, per far fronte alle esigenze derivanti dal

predetto afflusso e per assicurare le attività di assistenza e soccorso a favore degli stranieri provenienti dall'Albania, il Ministro dell'interno ed i prefetti operano anche in deroga alla normativa vigente.

Nel novero degli interventi sono ricomprese in particolare le misure che consentono l'assistenza igienico-sanitaria, il trasferimento in province diverse da quelle di sbarco, l'alloggiamento e il sostentamento degli interessati ed altre misure comunque ritenute necessarie.

Viene inoltre favorito il rimpatrio dei soggetti interessati quando cessino le condizioni e i termini per la protezione temporanea accordata: si stabilisce che le competenti autorità di pubblica sicurezza provvedano alle relative operazioni avvalendosi degli organi del Ministero della difesa, nonché dell'opera della Croce rossa italiana e di altri organismi, anche internazionali.

Infine, lo stesso articolo 1 assicura il coordinamento di tutte le attività delle varie Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, nonché degli altri organismi operanti nella fase dell'emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, del Ministro dell'interno.

L'articolo 2 prevede il rilascio di un nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta nei confronti degli stranieri provenienti dall'Albania, i quali vengono avviati e assistiti in apposite strutture di primo soccorso ed accoglienza dislocate in varie zone del territorio.

Il comma 2 dispone poi che detto nulla osta non è rilasciato, o è revocato, nei confronti di quei soggetti che siano stati segnalati perchè pericolosi per la sicurezza pubblica ovvero per reati concernenti l'immi-

grazione clandestina, la prostituzione, il traffico di armi e il commercio di stupefacenti, nonchè per reati contro la vita e l'incolumità delle persone.

Con il comma 3 si stabilisce che nei confronti di coloro ai quali non è rilasciato o è revocato il nulla osta provvisorio, sia nel caso in cui siano venuti a cessare i presupposti che ne hanno determinato il rilascio, sia quando ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, il questore - esperite le prime operazioni di soccorso - provvede al respingimento dei soggetti interessati con accompagnamento immediato alla frontiera.

L'eventuale proposizione di ricorso al tribunale amministrativo regionale avverso il respingimento non ne sospende l'esecuzione.

Ai fini di apprestare più efficaci ed incisivi strumenti di prevenzione, il comma 4 consente agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali di procedere al controllo e alle ispezioni delle cose trasportate e dei mezzi quando si abbia fondato motivo di ritenere che possano essere utilizzati per taluni dei reati concernenti l'ingresso clandestino, la prostituzione, il traffico di armi e di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito delle misure dirette a distinguere la posizione di chi ha titolo a godere della protezione temporanea rispetto a quanti si sono introdotti in maniera abusiva in Italia, le disposizioni del comma 5 completano il rafforzamento dell'azione di contrasto degli ingressi illegali, prevedendo la sanzione dell'espulsione immediata nei confronti di coloro che non esibiscono, senza giustificato motivo, il permesso di soggiorno ovvero il nulla osta provvisorio agli organi di polizia che ne fanno richiesta.

L'articolo 3 introduce modalità di accelerazione degli interventi mediante apposite aperture di credito in favore dei prefetti di importo anche superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

Ciò consente di poter affrontare direttamente o rimborsare, con procedure assai rapide, alle Amministrazioni pubbliche, agli enti locali ed altri organismi pubblici e privati, le spese sostenute nelle operazioni di soccorso e assistenza sulla base di idonea documentazione.

L'articolo 4 consente di provvedere alle spese conseguenti alle varie attività amministrative, tecniche e logistiche connesse con gli interventi di primo intervento, di accoglienza e soccorso, ivi compresi i trattamenti accessori per il personale dei vari Corpi e delle Amministrazioni particolarmente impegnato nelle operazioni di emergenza (comma 1).

Il comma 2 ne assicura la copertura attraverso la riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, di somme non utilizzate al 31 gennaio 1996, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del Ministero dell'interno.

Con il comma 3 si prevede la destinazione all'entrata del bilancio dello Stato di vari contributi e somme versate da enti o privati finalizzate al soccorso degli stranieri, mentre il comma 4 assicura, attraverso l'espreso richiamo dell'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'applicazione delle particolari disposizioni in esso contenute.

Infine, il comma 5 contiene una norma di salvaguardia volta a conservare l'efficacia di provvedimenti finora adottati per far fronte alle prime esigenze di intervento e soccorso in favore dei cittadini albanesi.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

Le attività da porre in essere sono riferibili a vari interventi di assistenza con particolare riferimento alla realizzazione ed al funzionamento di centri di raccolta per l'accoglienza temporanea di cittadini albanesi coinvolti nella crisi del loro Paese e giunti, in notevole numero, sulle coste pugliesi.

Considerato il continuo evolversi della situazione, che non risulta quindi stabilizzata, si prevede un onere aggiuntivo quantificabile in lire 21 miliardi e 500 milioni per le esigenze specificatamente riferite a:

- alloggio e sostentamento degli assistiti in strutture ricettive di varia natura, anche mobili;
- assistenza igienico-sanitaria, trasporto dalle zone di sbarco ai luoghi di accoglienza, predisposti anche in altre province;
- rimpatri;
- trattamenti accessori per il personale impegnato nell'emergenza;
- risarcimenti per eventuali danni;
- spese di varia natura necessarie all'espletamento degli interventi di emergenza.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania.

Decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1997

Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per fronteggiare le particolari esigenze determinate dall'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per fare fronte alla grave situazione di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di cittadinanza albanese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i prefetti delle province interessate sono autorizzati, in relazione alle attività di soccorso e di assistenza da svolgere nei confronti dei predetti stranieri, ad operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le predette attività sono svolte, in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 maggiormente esposti a grave pericolo per l'incolumità personale in relazione agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni.

3. Tra le attività di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad assicurare l'assistenza igienico-sanitaria, il trasferimento in

province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove occorra in strutture alberghiere e similari, il rimpatrio, il risarcimento di eventuali danni, nonché ogni altra attività che si rendesse comunque necessaria.

4. Con le modalità indicate nel comma 1, il Ministro dell'interno e le autorità di pubblica sicurezza delle province interessate provvedono, altresì, alle operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi della collaborazione dei competenti organi del Ministero della difesa. Agli stessi fini possono essere stipulati accordi e convenzioni con la Croce rossa italiana, con organismi, anche internazionali, che svolgono attività di assistenza per stranieri e con soggetti che esercitano trasporti di linea.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie e definisce le modalità di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli stranieri di cittadinanza albanese bisognosi di assistenza umanitaria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, alle strutture di primo soccorso individuate o realizzate sul territorio nazionale. A tale fine, il questore può rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno in territorio nazionale, valido per sessanta giorni e prorogabile fino a novanta. Oltre a quanto stabilito al comma 2, il nulla osta provvisorio è revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 non è rilasciato o, se già rilasciato, è revocato nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea segnalati per attività connesse all'organizzazione o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico di armi e di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita e l'incolumità delle persone.

3. Nei confronti delle persone cui non è rilasciato o è revocato il nulla osta provvisorio di cui al comma 1, esaurite le necessità di pubblico soccorso, il questore provvede al respingimento con accompagnamento immediato alla frontiera, adottando, anche avvalendosi della forza pubblica, le misure occorrenti affinché gli interessati non si sottraggano all'esecuzione del provvedimento. Avverso il respingimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo dove ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, anche per il

tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ma la misura è eseguita anche in pendenza del ricorso.

4. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, anche se soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per la commissione di taluno dei reati previsti in materia di immigrazione clandestina, di prostituzione, di traffico di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto in appositi moduli processo verbale, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.

5. Nei confronti dello straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il permesso di soggiorno ovvero il nulla osta provvisorio di cui al comma 1, il prefetto dispone l'espulsione, da eseguirsi a cura del questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha sede l'autorità che lo ha emesso, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ma il provvedimento è eseguito anche in pendenza del ricorso.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno può disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Le spese sono sostenute direttamente dalle prefetture o rimborsate, sempre attraverso le prefetture, ad amministrazioni pubbliche, ad enti locali, a organismi pubblici e privati anche a carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione.

3. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1 e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Per le esigenze previste dal presente decreto, ivi comprese quelle relative alle attività amministrative, tecniche e logistiche, al trattamento di missione e all'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa da parte del per-

sonale delle forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile in relazione alle attività di cui all'articolo 1, nonché quelle relative al trattamento economico accessorio spettante al personale militare delle forze armate che collabora con le autorità di pubblica sicurezza, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono allo scopo conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, ad appositi capitoli anche di nuova istituzione da iscrivere nel predetto stato di previsione. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte in corso d'esercizio, sulla base delle effettive esigenze, variazioni compensative tra i predetti capitoli.

3. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con le modalità di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa.

4. Ai fini delle attività di volontariato si applica l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le disposizioni ivi richiamate.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti comunque adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le finalità nello stesso indicate.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1997.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - DINI - FLICK
- ANDREATTA - CIAMPI - BINDI -
TURCO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

